

Scadenze

Gennaio 2021

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23.12.2020

1 VENERDÌ

SCRITTURE
CONTABILI

Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di gennaio, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.

Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 dicembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.



Riferimenti normativi

- Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

SCRITTURE
CONTABILI

Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal mese di gennaio, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devo-

no necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.



Riferimenti normativi

- Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

12 MARTEDÌ

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Principio di cassa allargato

Attività - Analisi e presa in considerazione dei redditi di lavoro dipendente di competenza dell'anno 2019.

Soggetti obbligati - Datori di lavoro sostituti d'imposta.

Modalità - Per:

- i soggetti-prestatori di lavoro dipendente che percepiscono indennità e compensi a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla loro qualità lavorativa, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, è necessario procedere a segnalare al proprio datore di lavoro o sostituto d'imposta il dettaglio delle somme corrisposte, dell'ammontare dei contributi di competenza e dell'importo delle ritenute alla fonte eseguite, affinché lo stesso ne tenga conto ai fini delle operazioni di conguaglio;
- per i soggetti che hanno corrisposto compensi e/o retribuzioni non aventi carattere fisso o il requisito della continuità a "lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" devono segnalare agli Uffici delle Amministrazioni dello Stato che eseguono le operazioni di conguaglio il dettaglio delle somme corrisposte, dell'ammontare dei contributi di competenza e dell'importo delle ritenute alla fonte eseguite (si ritiene utile precisare che per quanto attiene alle somme e ai valori a carattere ricorrente, la comunicazione predetta deve essere eseguito con supporto informatico);
- per i lavoratori dipendenti in genere si devono considerare percepiti nel periodo d'imposta oggetto delle operazioni di conguaglio, anche le somme e i valori in genere, corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono;

tenendo, inoltre, in considerazione che ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta (soggetto percipiente o lavoratore dipendente) ha la possibilità di chiedere al sostituto d'imposta (soggetto erogatore o datore di lavoro) di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quello di lavoro dipendente, percepiti nel corso dei precedenti rapporti intrattenuti.



Riferimenti normativi

- Art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 51, comma 4, lettera b), del Tuir;
- Art. 50, comma 1, del Tuir.

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento acconto Iva - Entro 15 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento dell'acconto Iva dovuto per l'anno 2020 non

eseguito o effettuato in misura non sufficiente.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari allo 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando i codici inerenti al tributo da regolarizzare e cioè:

- 6013: versamento acconto per IVA mensile;
- 6035: versamento acconto per IVA trimestrale;

nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione:

a) *per la sanzione amministrativa:*

- 8904-Sanzione pecuniaria Iva;

b) *per gli interessi:*

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.



Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

14 GIOVEDÌ

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 90 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2020.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.



Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

| | |
|--|---|
| <p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p> | <p>Covid-19 – Termine presentazione istanza contributi a fondo perduto per le attività nei centri storici</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione dell'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto per le attività economiche ubicate nei centri storici.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti che esercitano attività economiche e commerciali nei centri storici dei capoluoghi di provincia o di città metropolitane ad alta presenza di turisti stranieri come individuati con Provvedimento 12 novembre 2020 che abbiano registrato un calo del fatturato almeno di un terzo da giugno 2019 a giugno 2020.</p> <p>Modalità - L'istanza va presentata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021 utilizzando il modello approvato con Provvedimento 12 novembre 2020.</p> <p>Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.</p> <p>Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 59 del D.L. 18 agosto 2020, n. 104; • Provvedimento Agenzia delle entrate 12 novembre 2020. |
| <p>15 VENERDÌ</p> <p>COMUNICAZIONI</p> | <p>Comunicazione contanti superiori 10.000 euro</p> <p>Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p>Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 47 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; • UIF, provvedimento 28 marzo 2019. |
| <p>COMUNICAZIONI</p> | <p>Assistenza fiscale – Comunicazione di disponibilità a prestare assistenza</p> <p>Attività - Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale.</p> <p>Modalità - Segnalazione ai propri sostituiti d'imposta (lavoratori dipendenti e/o pensionati) della disponibilità a prestare detta assistenza fiscale.</p> <p>La comunicazione-adesione deve necessariamente pervenire al sostituto d'imposta (da-</p> |

| | |
|-----|---|
| | <p>tori di lavoro e/o enti pensionistici) entro i successivi 30 giorni.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395. |
| IVA | <p>Fatturazione differita</p> <p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - A emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 21 e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472. |
| IVA | <p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695; • Art. 7, comma 2, lettera aa), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. |

| | |
|--------------|--|
| IVA | <p>Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di dicembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • L. 16 dicembre 1991, n. 398; • D.M. 11 febbraio 1997; • Art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133; • Art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Art. 90, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289. |
| RAVVEDIMENTO | <p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2020.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. |
| RAVVEDIMENTO | <p>Ravvedimento Imu e Tasi – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento dell'IMU e/o della TASI non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2020.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.</p> |

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo cumulativamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Per il versamento dell'IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 – IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3919 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO;
- 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento dell'IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tributo:

- 350E – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 351E – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 353E – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 355E – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 359E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 360E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

- 3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative;
- 3959 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
- 3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

- 374E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 375E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
- 376E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.



Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

TASSE E IMPOSTE
VARIE**Covid-19 – Termine presentazione istanza contributo a fondo perduto - Ristori**

Attività - Termine ultimo per la presentazione dell'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dai Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020) e Ristori Bis (D.L. n. 149/2020).

Soggetti obbligati - Operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19 che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al D.L. n. 137/2020.

Operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

Modalità - L'istanza va presentata a partire dal giorno 20 novembre 2020 e non oltre il giorno 15 gennaio 2021 utilizzando il modello approvato con Provvedimento 20 novembre 2020.

Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

**Riferimenti normativi**

- art. 1, Legge 28 ottobre 2020 n. 137;
- art. 2, D.L. 9 novembre 2020 n. 149;
- Provvedimento 20 novembre 2020;
- art. 6 D.L. 30 novembre 2020 n. 157.

18 LUNEDÌ

ACCISE

Accise**Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di dicembre, al netto di quanto corrisposto a titolo di anticipazione del periodo.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>ad accisa;</p> <ul style="list-style-type: none"> il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione. <p>Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> Art. 3 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; D.Dirig. 30 marzo 1998; D.M. 31 marzo 2000; Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 luglio 2002; Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E del 17 marzo 2016. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione del rapporto di lavoro operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; |

| | |
|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E del 17 marzo 2016. |
| IMPOSTE DIRETTE | <p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di dicembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; • Art. 1 del D.M. 6 dicembre 1996; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| IMPOSTE DIRETTE | <p>Ritenute su provvigioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti di imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E del 17 marzo 2016. |

| | |
|------------------------|--|
| IMPOSTE DIRETTE | <p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti di imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. |
| IMPOSTE DIRETTE | <p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| IMPOSTE DIRETTE | <p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d'imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010, n. 94288; • Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di novembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| |  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6, comma 9, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di dicembre in relazione ai premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 53 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 marzo 2010, n. 34755. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |

**IMPOSTE
DIRETTE****Ritenute su dividendi e utili****Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare ottobre-novembre-dicembre inerenti a:

- dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
- dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires;
- dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento;
- dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:

- 1035-dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento;
- 1035-dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;
- 1035-dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
- 1036-dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

**Riferimenti normativi**

- Art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Artt. 3 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

**IMPOSTE
DIRETTE****Addizionale stock options****Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

| | |
|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059". <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 33, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E del 17 marzo 2016. |
| IMPOSTE DIRETTE | <p>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| IMPOSTE DIRETTE | <p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini in qualità di sostituti di imposta.</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1, comma 43, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di novembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 11, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente.</p> <p>Modalità - Versamento delle addizionali comunali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente.</p> <p>Va utilizzato il seguente codice tributo:</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 3848 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; ● Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; ● 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari; ● 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; ● 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; ● 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; ● 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; ● 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; ● 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; ● 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; ● 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; ● Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; ● Art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, 461; ● Art. 6 del D.L. 23 maggio 1994, n. 307; ● Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 2 ottobre 1981, n. 546; ● Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| <p>IMPOSTE DIRETTE</p> | <p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute opera-</p> |

te a dicembre relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il "1919", riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta.



Riferimenti normativi

- Art. 4, commi da 1 a 6, D.L. 24 aprile 2017, n. 50;
- Agenzia delle entrate, Provvedimento, 12 luglio 2017, n. 132395;
- Agenzia delle entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E.

IVA

Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di dicembre, al netto dell'acconto corrisposto entro il 27 dicembre.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6012 – Versamento Iva mensile-dicembre".



Riferimenti normativi

- Artt. 27 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- Art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100;
- Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p> | <p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di dicembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività simili.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 15 del D.P.R. 26 dicembre 1972, n. 640; • Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
| <p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p> | <p>Tobin tax - Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p> |

| | |
|------------|--|
| |  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, commi 491-500, L. n. 228/2012; • D.M. 21 febbraio 2013; • Provv. Agenzia entrate 1 marzo 2013; • Art. 56, D.L. n. 69/2013; • Provv. Agenzia entrate 18 luglio 2013; • Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62/E. |
| VERSAMENTI | <p>Covid-19 – Ripresa adempimenti fiscali sospesi – Residenti “Zona Rossa”</p>  <p>Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Ripresa adempimenti fiscali di marzo 2020 sospesi a causa dell'epidemia da Coronavirus.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche e soggetti, diversi dalle persone fisiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei territori della “zona rossa” (D.P.C.M. 23 febbraio 2020, allegato 1 e D.M. 24 febbraio 2020).</p> <p>Modalità - Si applicano le regole specifiche di ciascun adempimento sospeso.</p> <p>È possibile versare il 50% a partire dal 16 settembre in unica soluzione o in 4 rate mensili e il restante 50% a partire dal 16 gennaio 2021, in un massimo di 24 rate mensili (art. 97 del D.L. n. 104/2020).</p>  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.M. 24 febbraio 2020; • Art. 97, D.L. 14 agosto 2020, n. 104. |
| VERSAMENTI | <p>Covid-19 – Ripresa versamenti sospesi – Mese di marzo</p>  <p>Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Ripresa versamenti relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973); 2. contributi previdenziali e assistenziali; 3. premi INAIL; 4. IVA. <p>Soggetti obbligati - • Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (art. 62, commi 2 e 5 D.L. n. 18/2020), per i versamenti di marzo 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione maggiormente colpiti dalla crisi |

a seguito dell'epidemia di Coronavirus per i versamenti di marzo e aprile 2020 (relativamente all'IVA, solo marzo 2020). Per i versamenti di aprile 2020, se più favorevole, si applica la sospensione fino al 30 giugno 2020 ex art. 18 D.L. n. 23/2020.

Modalità - È possibile versare il 50% a partire dal 16 settembre in unica soluzione o in 4 rate mensili e il restante 50% a partire dal 16 gennaio 2021, in un massimo di 24 rate mensili (art. 97 del D.L. n. 104/2020).



Riferimenti normativi

- Art. 8, D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
- Art. 61, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- Art. 18, D.L. 8 aprile 2020, n. 23;
- Art. 97, D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

VERSAMENTI

Covid-19 – Ripresa versamenti sospesi – Mesi aprile e maggio



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Ripresa versamenti relativi a:

1. ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973);
2. addizionale regionale e comunale;
3. contributi previdenziali e assistenziali;
4. premi INAIL;
5. IVA.

Soggetti obbligati - a) Versamenti sospesi di aprile e maggio per:

1. imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:
 - o non superiori a 50 milioni di euro: se hanno registrato una flessione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 33%;
 - o superiori a 50 milioni di euro: versamenti sospesi di aprile e maggio se hanno registrato una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 50%;
 2. soggetti che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;
 3. soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra (soggetti che hanno goduto della sospensione del solo versamento dell'IVA);
 4. enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa (soggetti che non hanno goduto della sospensione dell'IVA).
- b) Federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni sportive dilettantistiche per i versamenti di marzo, aprile e maggio 2020, se non rientrano nelle sospensioni di cui ai punti precedenti (soggetti che non hanno goduto della sospensione delle addizionali e dell'IVA).

Modalità - È possibile versare il 50% a partire dal 16 settembre in unica soluzione o in 4 ra-

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>te mensili e il restante 50% a partire dal 16 gennaio 2021, in un massimo di 24 rate mensili (art. 97 del D.L. n. 104/2020).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8, D.L. 2 marzo 2020, n. 9; • Art. 61, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; • Art. 18, D.L. 8 aprile 2020, n. 23; • Art. 97, D.L. 14 agosto 2020, n. 104. |
| <p>VERSAMENTI</p> | <p>Covid-19 – Ripresa versamenti sospesi – Ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento, autonomo, delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni (artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973) relative al periodo 17 marzo 2020 – 31 maggio 2020 per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro (art. 126 del D.L. n. 34/2020).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che hanno goduto della sospensione.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.</p> <p>È possibile versare il 50% a partire dal 16 settembre in unica soluzione o in 4 rate mensili e il restante 50% a partire dal 16 gennaio 2021, in un massimo di 24 rate mensili (art. 97 del D.L. n. 104/2020).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Art. 97, D.L. 14 agosto 2020, n. 104. |

Soggetti che hanno aderito al MOSS – Dichiarazione e versamento Iva

Attività - Presentazione in forma telematica, di apposita dichiarazione, relativa al quarto trimestre, al fine di assolvere l’adempimento previsto dall’art. 74-quinquies, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.

Entro lo stesso termine va effettuato il versamento dell’IVA trimestrale.

Soggetti obbligati - Soggetti che aderiscono al regime facoltativo Moss per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C) stabiliti in altri Stati membri.

Modalità - Il soggetto registrato, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, deve presentare, anche in mancanza di operazioni, la dichiarazione Iva

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <p>Moss compilando l'apposito schema online.</p> <p>La dichiarazione deve contenere l'indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle prestazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato membro del consumatore.</p> <p>Dalla dichiarazione trimestrale devono risultare, tra l'altro, l'ammontare delle prestazioni di servizi effettuate, le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e l'IVA dovuta in ciascuno Stato. In assenza di operazioni, la dichiarazione va, comunque, presentata con saldo pari a zero.</p> <p>Il versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione va fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per i soggetti registrati al Regime Ue, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario; 2) per i soggetti registrati al Regime non Ue e per quelli che non sono in possesso di conto bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d'Italia, il cui codice Iban è disponibile sul Portale Moss. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2014; • Decreto 20 aprile 2015; • Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 luglio 2016. |
| <p>IMPOSTE INDIRETTE</p> | <p>Imposta di bollo su fatture elettroniche</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.</p> <p>Modalità - Il pagamento può essere effettuato, tramite l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <p>- "2524" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa, art. 16; • D.M. 17 giugno 2014; • Risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E. |

22 VENERDÌ

**TASSE E
IMPOSTE
VARIE**

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Versamento della quarta rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente, pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <p>Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5160-prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; • Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003; • D.M. 8 aprile 2004; • Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • D.M. 12 aprile 2007. |
| <p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p> | <p>Apparecchi da intrattenimento - Canone di concessione</p> <p>Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al sesto periodo contabile (novembre-dicembre).</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 640/1972.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; • Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 530 della L. 23 dicembre 2005, n. 266; • D.M. 4 luglio 2007. |

Elenchi Intrastat - Periodicità mensile

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle operazioni poste in essere nel corso del mese precedente.

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

| | |
|-----|---|
| | <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento mensile, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427; • Art. 3, D.M. 22 febbraio 2010; • Art. 3, Agenzia delle Dogane, determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778; • Art. 1, Agenzia delle Dogane, determinazione 7 maggio 2010, n. 63336. |
| IVA | <p>Elenchi Intrastat – Quarto trimestre anno precedente</p> <p>Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle operazioni poste in essere nel corso del quarto trimestre dell'anno precedente.</p> <p>Da segnalare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomuni-</p> |

tarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti per un ammontare non superiore a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.

Al riguardo, si rammenta che nella circolare 14/2010 è stato puntualizzato che nel caso di presentazione dei modelli Intra in relazione al primo mese del trimestre o ai primi due mesi del trimestre, a seguito del superamento della soglia di euro 50.000,00, la presentazione deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di superamento della soglia (concetto ribadito anche nella circolare 36/2010).

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.



Riferimenti normativi

- Art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- Art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010;
- Art. 3 della determinazione dell'Agenzia delle dogane 22 febbraio 2010, n. 22778;
- Art. 1 della determinazione dell'Agenzia delle dogane 7 maggio 2010, n. 63336.

27 MERCOLEDÌ

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento acconto Iva – Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento dell'acconto Iva dovuto per l'anno 2020 non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando i codici inerenti al tributo da regolarizzare e cioè:

- 6013: versamento acconto per IVA mensile;
- 6035: versamento acconto per IVA trimestrale;

nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione:

a) per la sanzione amministrativa:

- 8904-Sanzione pecuniaria Iva;

b) per gli interessi:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.



Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

31 DOMENICA

COMUNICAZIONI

Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 4° trimestre

Attività - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati - Hanno diritto al beneficio fiscale:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Modalità - L'istanza va presentata, alternativamente: in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico:

- CD-rom, DVD, pen drive USB);
- in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:

- utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane;

oppure

- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.

**Riferimenti normativi**

- Art. 61, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27;
- D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277;
- Agenzia Dogane, Nota 30 dicembre 2013, n. 148547;
- Agenzia Dogane, Nota 27 settembre 2013 n. 111659;
- Agenzia Dogane, Nota 26 marzo 2013, n. 36996;
- Agenzia Dogane, Nota 20 aprile 2012, n. 45963;
- Agenzia Dogane, Nota 17 dicembre 2018, n. 137938.

IVA

Fatturazione imballaggi non restituiti

Attività - Fatturazione integrale e/o globale riguardante tutte le cessioni di imballaggi che non sono stati restituiti nel corso dell'anno solare precedente.

Soggetti obbligati - Contribuenti Iva, di regola, esercenti attività d'impresa.

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>Modalità - La fattura, che non deve essere consegnata ai clienti, i quali, di conseguenza, non hanno la possibilità di procedere a detrarre la relativa imposta, deve necessariamente contenere gli estremi del D.M. 11 agosto 1975 che ne ha previsto la facoltà.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 del D.M. 11 agosto 1975. |
| COMUNICAZIONI | <p>Comunicazione dati vendite a distanza</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Invio dei dati delle vendite a distanza, relativa al quarto trimestre dell'anno precedente, facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche o enti, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che, agendo nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.</p> <p>Modalità - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13, D.L. 30 aprile 2019, n. 34; • Agenzia delle entrate, Provvedimento 31 luglio 2019. |
| TASSE E IMPOSTE VARIE | <p>Revisori legali e società di revisione legale - Contributo annuo</p> <p>Attività - Versamento del contributo annuale (euro 26,85) da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. L'importo del contributo va versato in un'unica soluzione tramite i servizi del sistema "PagoPA", tramite gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati.</p> <p>Soggetti obbligati - I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.</p> <p>Modalità - I revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce "contribuzione annuale" e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera; |

- presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc.). L'elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco>. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.

Il pagamento potrà essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, riportando nella causale il "Codice di avviso di pagamento" contenuto nell'avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco "TD 123", disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.



Riferimenti normativi

- D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28;
- Artt. 8 e 9 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43;
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- D.M. 2 ottobre 2015;
- D.M. 20 giugno 2012, n. 145;
- D.M. 1° ottobre 2012;
- D.M. 5 dicembre 2016.